

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. N. 46/19472/2011

OGGETTO: COMUNE DI CARMAGNOLA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C. N. 44 DEL 30/03/2011) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Carmagnola con deliberazione del C.C. n. 44 del 30/03/2011, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 27/04/2011 (*prat. n. 72/2011*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 44 del 30/03/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone per regolamentare l'insediamento nel territorio comunale di centrali funzionanti con biogas e sottoprodotti agricoli provenienti da diverse aziende agricole, di integrare le Norme di Attuazione del Piano con la stesura degli articoli 3.3.11bis e 8.13 e del comma 2bis dell'art. 3.3.11, imponendo una fascia di rispetto di 2.000 metri dalle aree di insediamenti urbani e una cortina di vegetazione boschiva della profondità di 20 metri.

La documentazione allegata contiene altresì la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, la conformità ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e sua Variante, ed infine nell'Atto deliberativo d'adozione della Variante sono presenti i termini d'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

consultato il Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche in data 12/05/2011;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.

267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Carmagnola con deliberazione C.C. n. 44 del 30/03/2011, la seguente osservazione:
 - con riferimento a quanto riportato nell'Atto deliberativo di adozione della Variante in questione: *".....la variante n. 52 finalizzata all'introduzione di distanze minime dagli abitati in relazione alla realizzazione di impianti a biogas e biomasse dagli insediamenti residenziali civili...."* ed a quanto riportato negli allegati *B* e *C* della Relazione Illustrativa, dai quali emerge che lo stoccaggio di insilati e biomasse vegetali non legnose e la formazione di *"vasche e lagoni"* per la raccolta di liquami (superiori a determinati quantitativi e dimensioni), e gli impianti per il trattamento di biomasse e/o sottoprodotti agricoli, provenienti da attività di più aziende, devono essere sottoposti a particolari prescrizioni si evidenzia, a titolo di apporto collaborativo, che se lo stoccaggio e le vasche sono funzionali all'esercizio di una centrale a biogas, (come parrebbe dalla deliberazione di adozione della Variante) non sono previsti limiti sull'installazione dell'impianto, come si evince dalla normativa di riferimento - D.lgs. n. 387 del 29/12/2003 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"* - D.M. del 10/09/2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* - D.Lgs. n. 28 del 03/03/2010 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successive abrogazioni delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"* - Deliberazione di Giunta Regionale n. 3-1183 del 14/12/2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*; fanno eccezione gli impianti fotovoltaici per i quali (Parte IV del paragrafo 17.3 del citato D.M.) la Regione Piemonte ha posto dei vincoli di tipo pianificatorio con la D.G.R. 3-1183 del 14/12/2010.

Eventuali prescrizioni all'esercizio dell'impianto e misure di compensazione a carattere ambientale e territoriale a favore del Comune, si possono prevedere con l'autorizzazione unica, rilasciata dalla Provincia delegata, nella Conferenza dei Servizi (D.Lgs 241/90), come ad esempio: la creazione di una cortina di vegetazione boschiva, oppure sensibilizzando la *"...cittadinanza sui predetti temi..."* (vedi: Allegato 2 *"Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative"* - D.M. del 10/09/2010).

Si rammenta, infine, quanto citato nella Parte III paragrafo 15.3 D.M. del 10/09/2010: *"Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico."* ;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante parziale in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Carmagnola la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 27/05/2011

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale